



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0000352 P-4.22.1
del 16/01/2018



ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

Trasmissione per posta elettronica

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda il sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri – COM(2017) 826.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione - in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

dott. Roberto Biasini

ALLEGATO – INDIRIZZI

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche di
Coesione

Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Ambiente, della Tutela
del Territorio e del Mare
Nucleo di valutazione degli atti UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli Affari Regionali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome

Conferenza Stato-Città e Autonomie
Locali

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

RELAZIONE EX ART. 6 LEGGE 234/2012

Oggetto dell'atto:

"Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il supporto alle riforme strutturali negli Stati Membri"

Codice della proposta: COM(2017) 826

Codice interistituzionale: 2017/0336 (COD)

Amministrazione con competenza prevalente: Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione

Materia: Politica di coesione

A. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità (Art. 6, comma 4, lett. a), legge 234/2012).

Atto comunitario – Finalità e contesto

La proposta della Commissione europea, oggetto della presente relazione, che modifica il regolamento recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) (Reg. (UE) n. 1303/2013¹), è finalizzata ad introdurre la possibilità per gli Stati membri di utilizzare la riserva di efficacia dell'attuazione, istituita ai sensi degli articoli da 20 a 22 del medesimo regolamento, al fine di sostenere le riforme strutturali².

¹ Regolamento (UE) 1303 del 17.12.2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

² Tale proposta si inserisce nel contesto della *roadmap* della Commissione per il periodo 2018-2020 denominata "Ulteriori passi verso il completamento dell'Unione Economica e Monetaria" (COM(2017) 821 final del 6 dicembre 2017), in base alla quale la Commissione intende, tra l'altro, sviluppare alcune azioni per sostenere specifiche riforme strutturali (tra le quali, le riforme dei mercati dei prodotti e del lavoro, le riforme fiscali, lo sviluppo dei mercati dei capitali, le riforme volte a migliorare il contesto in cui operano le imprese, gli investimenti nel capitale umano e le



In vista di definire nel Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) post-2020 una dotazione di bilancio dedicata ad azioni per sostenere le riforme strutturali, che si aggiungerebbe alla linea di bilancio relativa ai Fondi strutturali e di investimento europei, con tale proposta regolamentare si avvia, nella corrente programmazione, una fase pilota.

Nella relazione di accompagnamento, la Commissione europea sottolinea come politiche nazionali appropriate siano essenziali per il regolare funzionamento di un'Unione Economica e Monetaria più integrata e che, rimanendo molti settori di intervento nelle competenze degli Stati membri, si rende necessario garantire il coordinamento e la sequenzialità delle riforme, al fine massimizzarne l'efficacia, non soltanto al livello nazionale, ma anche al livello UE. Sotto tale profilo, il Semestre europeo, che rappresenta lo strumento fondamentale per progredire verso una maggiore convergenza e un più efficace coordinamento delle politiche pubbliche, costituirebbe il contesto nel quale sarebbero monitorati gli impegni di riforma pluriennali. Dall'esito positivo della valutazione di tali impegni conseguirebbe la determinazione della Commissione in merito alla concessione di un supporto alla relativa attuazione, da formalizzare con apposita decisione.

Passando all'esame analitico della proposta di atto legislativo, si osserva che la modifica del Reg. (UE) n. 1303/2013 interviene a partire dall'art. 1 ("Oggetto"), con l'inserimento, fra le disposizioni da esso stabilite, del riferimento all'utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione per il sostegno alle riforme strutturali.

All'art. 2 ("Definizioni") viene inserita la definizione di "riforme strutturali", che sono quelle individuate nel processo del Semestre europeo a norma dell'art. 2 *bis* del Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio riguardante il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio e della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.

All'art. 4 ("Principi generali"), il paragrafo 7, che prevede che la parte di bilancio dell'Unione destinata ai Fondi strutturali e di investimento europei è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, è integrato, precisando che il supporto alle riforme strutturali costituisce un'eccezione a tale disposizione in quanto esso sarà attuato in linea con le regole previste per la gestione diretta.

All'art. 15 ("Contenuto dell'Accordo di partenariato") l'integrazione mira a far sì che anche l'Accordo di partenariato contenga informazioni sulla riallocazione della riserva di efficacia per il supporto alle riforme strutturali.

All'art. 20 ("Riserva di efficacia dell'attuazione") si specifica ancora che la riserva di efficacia dell'attuazione, stabilita nell'Accordo di partenariato e nei Programmi operativi, è destinata a priorità specifiche o, per il FESR, il FSE e il Fondo di coesione, a sostenere le riforme strutturali.

riforme della pubblica amministrazione) e accompagnare gli Stati Membri nel potenziamento delle loro capacità di riforma.



All'art. 22 ("Applicazione del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione") sono aggiunti il paragrafo 1 *bis* e il paragrafo 8, prevedendo le due opzioni per la destinazione, in tutto o in parte, della riserva di efficacia dell'attuazione (a) ai programmi e alle priorità che avranno conseguito i target intermedi secondo quanto previsto dai paragrafi da 2 a 7 del medesimo articolo ovvero (b) al supporto alle riforme strutturali. La decisione dello Stato membro di sostenere le riforme è accompagnata da una proposta di assunzione di impegni di riforma e da una proposta di riassegnazione in tutto o in parte della riserva di efficacia dell'attuazione. Tali proposte sono formalizzate al momento della presentazione di una modifica dell'Accordo di partenariato e dei programmi interessati.

E' aggiunto un nuovo articolo 23 *bis*, che illustra la procedura per la definizione degli impegni di riforma e le condizioni per l'erogazione del supporto agli Stati membri una volta che le riforme concordate siano state realizzate. In particolare, si prevede che lo Stato membro che opti per la riassegnazione totale o parziale della riserva di efficacia per sostenere le riforme strutturali, presenti alla Commissione un insieme dettagliato di misure idonee alla loro attuazione, illustrando gli impegni di riforma, i target intermedi e finali per l'attuazione e le tempistiche, che non devono superare i tre anni. La proposta è sottoposta alla valutazione della Commissione che può richiedere di rivedere tali impegni. Alla conclusione del percorso, la Commissione adotta una decisione, con atto di esecuzione, che definisce gli impegni concordati e l'importo della riserva di efficacia stanziato per sostenerli. La disposizione statuisce che il sostegno sarà interamente versato allorché lo Stato membro avrà attuato pienamente gli impegni di riforma. Esso assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario³, gestito in linea con le regole per la gestione diretta di cui al medesimo regolamento e non richiede un cofinanziamento nazionale.

Infine, è modificato l'art. 91 ("Risorse per la coesione economica, sociale e territoriale"), precisando anche nella disposizione finanziaria che la riserva di efficacia inclusa negli importi globali per il FESR, il FSE, e il Fondo di coesione può essere allocata, in tutto o in parte, per supportare le riforme strutturali di cui all'art. 23 *bis*.

Base giuridica

Come già precedentemente evidenziato, la base giuridica della proposta si rinviene nel regolamento che definisce le norme comuni applicabili ai Fondi SIE. In base al principio della gestione concorrente tra la Commissione e gli Stati membri, tale regolamento include disposizioni riguardanti il processo di programmazione, la gestione (anche finanziaria) dei programmi, il

³ Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.



monitoraggio, il controllo finanziario e la valutazione dei progetti, nonché specificamente agli artt. da 20 a 22, le disposizioni relative alla riserva di efficacia dell'attuazione.

Rilevante è, inoltre, l'art. 2 *bis* del Reg.(UE) n.1446/1997 riguardante il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché la sorveglianza e il coordinamento delle politiche economiche nell'ambito del Semestre europeo.

Sussidiarietà (solo per la competenza non esclusiva)

La modifica regolamentare comporta una riassegnazione a forme di gestione diretta da parte della Commissione di risorse già assegnate agli Stati membri in gestione condivisa, rispondenti a strategie precedentemente concordate con la Commissione europea nell'ambito dei programmi operativi.

Le modalità di attuazione prevista impattano su settori e politiche di preminente competenza nazionale attraverso un percorso negoziale che conduce all'adozione di un atto vincolante per lo Stato membro, sebbene su iniziativa dello stesso.

Proporzionalità

La portata della modifica, che interviene sull'oggetto, sui principi generali, sulle definizioni e su numerose altre disposizioni dell'atto giuridico che definisce il quadro comune di intervento dei Fondi strutturali e di investimento europei, modificando pertanto un quadro regolamentare consolidato e aggiungendo ulteriori e complessi iter negoziali per la sua eventuale attuazione, appare non proporzionata, anche tenuto conto della finalità sperimentale dell'iniziativa proposta.

Iter procedurale della proposta

La proposta è stata presentata dalla Commissione europea il 6 dicembre scorso e trasmessa al Consiglio europeo l'8 dicembre. Contestualmente, è stata sottoposta alla consultazione obbligatoria del Comitato europeo delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo.

Il negoziato sulla proposta dovrebbe svolgersi nell'ambito del Gruppo misure strutturali del Consiglio, ma non vi è ancora un mandato esplicito e non vi sono posizioni ufficialmente espresse da parte di Stati membri.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche (Art. 6, comma 4, lett. b), legge 234/2012).

Valutazione complessiva del progetto di atto UE



Il progetto di regolamento presentato dalla Commissione europea non appare sufficientemente approfondito e chiaro in relazione a diversi aspetti che riguardano, da un lato, il suo funzionamento operativo e, dall'altro, la compatibilità e coerenza con le tempistiche di esecuzione della programmazione vigente su cui impatta, e, quindi, allo stato attuale delle informazioni disponibili non è possibile esprimere una valutazione compiuta.

Si evidenziano di seguito alcune osservazioni sul progetto di atto che richiedono un maggiore approfondimento.

In primo luogo, si osserva che una modifica del Regolamento fondamentale sui Fondi SIE, come quella proposta, che interviene a più di quattro anni dall'avvio del ciclo di programmazione 2014-2020, inserisce elementi di indeterminatezza nel quadro di esecuzione dell'Accordo di partenariato, anche con riferimento all'obiettivo di pieno assorbimento delle risorse, tenuto conto della tempistica di attuazione della programmazione 2014-2020.

Sebbene la proposta abbia natura opzionale nell'eventuale adesione da parte dello Stato membro, essa è potenzialmente foriera di incertezze anche nei confronti dei partner istituzionali e socio-economici dell'Accordo di partenariato che nel caso italiano sono numerosi e collocati a vari livelli di governo e rappresentanza territoriale. Allo stato delle regole vigenti, la riserva di *performance* è, infatti, non una dotazione accantonata senza finalità di destinazione, ma già incorporata nei piani di finanziamento dei singoli programmi approvati e alle loro priorità. Essendo prossimi alla scadenza intermedia per la verifica delle previste condizioni di assegnazione (fine del 2018), nel caso di positivo superamento della verifica, tale riserva risulta assegnata alle priorità dei programmi in via definitiva.

La riassegnazione della riserva di efficacia, in tutto o in parte, per il supporto alle riforme strutturali sottrae risorse alla politica di coesione con diverse conseguenze, a partire dalla non obbligatorietà del cofinanziamento nazionale:

- la necessità di intervenire sul quadro programmatico vigente, modificando l'Accordo di partenariato e i Programmi operativi, già oggetto di recente revisione.
- la riduzione della capacità di finanziamento delle azioni previste dal complesso dei Programmi operativi, sia per la quota comunitaria (potenzialmente per l'Italia fino a un massimo di circa € 1,9 mld) che per la quota di cofinanziamento nazionale;
- il trasferimento di risorse dei Fondi SIE dalla forma tipica di esecuzione a "gestione condivisa", che prevede scelte di merito specifico da parte degli Stati membri, nel rispetto di principi e regole concordati con la Commissione, a forme di "gestione diretta" da parte della Commissione;
- il rischio di mancata salvaguardia del principio di destinazione territoriale dei Fondi SIE.



Altro sostanziale elemento di valutazione discende dal fatto che la programmazione 2014-2020 ha previsto un obiettivo tematico dedicato al sostegno della capacità di azione e riforma della Pubblica Amministrazione (Obiettivo Tematico 11 - “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e un’amministrazione pubblica efficiente”). In Italia, l’azione della politica di coesione in tale ambito è stata definita a seguito di un’attenta analisi di contesto che ha evidenziato l’esigenza di migliorare la performance della Pubblica Amministrazione. Le risorse programmate nell’ambito di tale obiettivo sono pertanto destinate a priorità di riforma riconosciute essenziali nell’ambito dei Piani Nazionali di Riforma, in linea con quanto rappresentato dalle Raccomandazioni Specifiche all’Italia del 2013 e del 2014 e confermato negli anni successivi⁴.

La proposta sembra introdurre, per gli Stati membri che sceglieranno l’opzione dell’utilizzo della riserva di efficacia per finanziare il supporto alle riforme, una vera e propria ulteriore condizionalità, espressa dal raggiungimento delle riforme previste dal Semestre europeo, a pena della mancata erogazione dei fondi dedicati a tale iniziativa.

Unitamente ai rilievi sopra evidenziati, occorre inoltre sottolineare che il progetto di regolamento non risulta sufficientemente chiaro per quanto concerne le modalità di attuazione ed effettiva concretizzazione del supporto da parte della Commissione, come pure appare non chiara la previsione di cui al nuovo articolo 23 *bis* secondo cui “il sostegno è interamente versato quando lo Stato membro ha attuato pienamente l’impegno di riforma”, che potrebbe configurarsi come un “premio” futuro e incerto piuttosto che come il finanziamento dell’assistenza prestata sotto forma di “supporto alle riforme”, con l’utilizzo di risorse precedentemente destinate a finanziare progetti specifici dei programmi operativi.

Profili dell’analisi possibili (elenco non esaustivo): sociali, relativi alla sicurezza nazionale, potere di adozione di atti delegati della Commissione, diritti d’uso delle infrastrutture, concorrenza e aiuti di Stato, Oneri di Servizio Pubblico, Governance e costi amministrativi, impatto ambientale.

Non si rilevano specifici profili di rilievo per gli aspetti richiamati, salvo quanto già illustrato ai paragrafi precedenti.

Prospettiva negoziale: Interesse nazionale

Per gli elementi sopra esposti, si ritiene che l’atto normativo proposto non appaia sufficientemente approfondito e chiaro in relazione a diversi aspetti e che, nella forma prospettata, non sia del tutto conforme all’interesse nazionale.

⁴ Semplificazione amministrativa; trasparenza; prevenzione della corruzione; digitalizzazione e diffusione dell’*e-procurement*; efficienza, qualità e gestione delle performance; razionalizzazione e qualificazione della spesa pubblica e delle capacità della Pubblica Amministrazione.



Prospettiva negoziale: Modifiche necessarie

Nel corso del negoziato sarà necessario porre in evidenza gli elementi sopra richiamati.

C. Impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese (Art. 6, comma 4, lett. c), legge 234/2012)

1) Impatto sull'ordinamento nazionale e sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Le modalità di attuazione previste impattano su settori e politiche di preminente competenza nazionale, e, per la struttura della programmazione vigente, anche su competenze e prerogative regionali e delle autonomie locali, attraverso un percorso negoziale che conduce all'adozione di un atto vincolante per lo Stato membro, sebbene su iniziativa dello stesso.

2) Impatto economico-finanziario del progetto

L'eventuale scelta di destinare la riserva di efficacia al supporto alle riforme potrebbe comportare una riduzione delle risorse destinate agli Stati membri e ai Programmi operativi della politica di coesione.

3) Impatto sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni

Non valutabile.

4) Impatto sulle attività dei cittadini e delle imprese

Al momento non valutabile.



TABELLA DI CORRISPONDENZA (art. 6, comma 5 della l. 234 del 2012)		
Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione Europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e norma secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 1 1. all'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il presente regolamento stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"). Esso stabilisce altresì le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi strutturali e di investimento europei e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione, nonché le norme per l'utilizzo della riserva di efficacia dell'attuazione per sostenere le riforme strutturali individuate nel processo del Semestre europeo. Le norme comuni applicabili ai fondi strutturali e di investimento europei sono definite nella parte II. Le norme applicabili all'uso totale o parziale della riserva di efficacia dell'attuazione sono stabilite all'articolo 23 bis.»;	n.p.	
2. all'articolo 2, è inserito il seguente punto 40; «"riforme strutturali": riforme individuate nel processo del Semestre europeo a norma dell'articolo 2-bis del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche.»;	Legge 7 aprile 2011, n. 39, Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, Art. 9. - (Rapporti con l'Unione europea in tema di finanza pubblica)	
3. all'articolo 4, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:		



«7. La parte del bilancio dell'Unione destinata ai fondi strutturali e di investimento europei è eseguita nell'ambito della gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 62 del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'importo del sostegno del Fondo di coesione trasferito al meccanismo per collegare l'Europa di cui all'articolo 92, paragrafo 6, del presente regolamento, e le azioni innovative su iniziativa della Commissione ai sensi dell'articolo 8 del regolamento FESR, l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, il sostegno per la gestione diretta a titolo del regolamento FEAMP e l'uso della riserva di efficacia dell'attuazione dei fondi per sostenere le riforme strutturali in conformità all'articolo 23 <i>bis</i>.»;		
4. all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto viii): «viii) informazioni sulla riassegnazione della riserva di efficacia dell'attuazione utilizzata in conformità all'articolo 22, paragrafo 1 <i>bis</i>, lettera b);»		
5. all'articolo 20, il primo comma è sostituito dal seguente: «Il 6% delle risorse destinate al FESR, all'FSE e al Fondo di coesione, a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione di cui all'articolo 89, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, nonché al FEASR e alle misure finanziate a titolo di gestione concorrente conformemente al regolamento FEAMP, costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione che è stabilita nell'accordo e nei programmi di partenariato ed è destinata o a priorità specifiche o, per il FESR, l'FSE e il Fondo di coesione, a sostenere riforme strutturali, conformemente all'articolo 22 del presente regolamento.»		
6. all'articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 1 <i>bis</i>: «1 bis. Uno Stato membro può decidere di utilizzare, in tutto o in parte, la riserva di efficacia dell'attuazione per: (a) programmi e priorità che hanno conseguito i propri target intermedi a norma dei paragrafi da 2 a 7; (b) sostenere riforme strutturali, sulla base di impegni di riforma attuati in conformità al paragrafo 8 e all'articolo 23 <i>bis</i>.»; all'articolo 22, è aggiunto il seguente paragrafo 8: «8. La decisione di uno Stato membro di utilizzare		



in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione per sostenere riforme strutturali a norma del paragrafo 1 <i>bis</i> è accompagnata da una proposta di assunzione di impegni di riforma a norma dell'articolo 23 <i>bis</i> e da una proposta di riassegnare in tutto o in parte la riserva di efficacia dell'attuazione al momento della presentazione di una modifica in conformità dell'articolo 16, paragrafo 4, e dell'articolo 30, paragrafo 3.»;		
7. è aggiunto il nuovo articolo 23 <i>bis</i>: «Sostegno alle riforme strutturali sulla base degli impegni di riforma nel processo del Semestre europeo 1. Lo Stato membro che opta per un'assegnazione totale o parziale della riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 22, paragrafo 1 <i>bis</i>, lettera b), propone alla Commissione un insieme dettagliato di misure idonee per l'attuazione delle riforme strutturali in conformità del diritto dell'Unione. Tale proposta comprende gli impegni di riforma che contengono i target intermedi e finali per l'attuazione delle misure di riforma e tempistiche che non possono superare i tre anni. 2. La Commissione valuta la proposta. Essa può formulare le proprie osservazioni o richiedere informazioni supplementari. Lo Stato membro interessato fornisce le informazioni supplementari richieste e rivede gli impegni di riforma, qualora gli venga richiesto. 3. La Commissione adotta una decisione, mediante atto di esecuzione, che definisce gli impegni di riforma che lo Stato membro deve mettere in atto e l'importo della riserva di efficacia dell'attuazione stanziato per sostenerli. Tale importo è commisurato alla natura e all'importanza della riforma e integra le altre misure o operazioni finanziate a titolo dei fondi dell'Unione. 4. Il sostegno a riforme strutturali degli Stati membri ai sensi del presente articolo assume la forma di un finanziamento non collegato ai costi di cui all'articolo 121, paragrafo 1, lettera e), del regolamento finanziario, è gestito in linea con le regole per la gestione diretta di cui al medesimo regolamento e non richiede un cofinanziamento nazionale. Non si applicano il capo I del titolo II e i titoli da III a IX della parte II del presente regolamento. 5. La decisione di cui al paragrafo 3 stabilisce che il sostegno è interamente versato quando lo Stato membro ha attuato pienamente l'impegno di		



riforma. 6. Lo Stato membro riferisce periodicamente nel quadro dei meccanismi del Semestre europeo sui progressi nella realizzazione dell'impegno di riforma. Le modalità e la tempistica delle comunicazioni sono stabilite nella decisione di cui al paragrafo 4.»;		
8. all'articolo 91, è aggiunto il paragrafo seguente: «4. La totalità o una parte della riserva di efficacia dell'attuazione, che è compresa negli importi di cui agli articoli 91 e 92, può essere destinata al sostegno alle riforme strutturali di cui all'articolo 23 <i>bis</i> su richiesta di uno Stato membro a norma dell'articolo 22, paragrafo 8.»		
Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> .		
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.		



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE

A: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E CORTE
DI GIUSTIZIA UE
infoattive@governo.it

e, per conoscenza:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI ATTI UE
legislativo.finanze@tesoro.it

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI ATTI UE
NucleoValutazioneUE@lavoro.gov.it

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI
NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI ATTI UE
nucleoagricoltura@mpaaf.gov.it

Oggetto: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il supporto alle riforme strutturali negli Stati Membri – Relazione ex art. 6, Legge 234/2012

Si trasmette, in allegato alla presente, la relazione inerente la proposta di Regolamento in oggetto COM(2017)826 - 2017/0336(COD), in riscontro alla richiesta pervenuta da parte di codesto Dipartimento (Vs. nota 13200 del 12.12.2017).

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Cons. Vincenzo Donato)

Cons. Vincenzo Donato
Largo Chigi, 19 - 00187 Roma
tel. +39 06 6779 2069 - fax +39 06 6779 2339
e-mail: v.donato@governo.it